

Tabella 17. Sostegno pubblico, diretto e indiretto al cinema in Australia**Organismi principali**

Department of Culture and the Arts, è l'organo governativo che gestisce lo "Screen Production Incentive" il meccanismo primario australiano per il sostegno della produzione cinematografica e televisiva.

Screen Australian Screen Australia è un ente governativo australiano istituito nel 2008 con il compito di fornire aiuto economico a livello locale per piccole e medie produzioni cinematografiche e televisive, documentari e altri media. Nasce dalla fusione di Australian Film Commission, Film Australia e Film Finance Corporation Australia. L'ente è finanziato direttamente dal governo federale australiano, che ha istituito un apposito fondo monetario del quale cineasti nati del paese possono richiederne uso.

Tipo di finanziamento**Diretto**

Il finanziamento pubblico può coprire sino al 45% della produzione. "Screen Australia" diventa partner del produttore privato.

Indiretto

Lo Screen Production Incentive prevede tre forme di agevolazione/incentivi fiscali:

1. **Offset Producer**, che consente di detrarre:
 - Il 40% delle spese ammissibili sostenute da una produzione australiana di un lungometraggio;
 - Il 20% delle spese per programmi come corti, serie tv, ecc.
2. **Offset Location**, mediante una compensazione fiscale del 15% delle spese per la produzione di un lungometraggi;
3. **Offset PDV**, compensazione fiscale del 15% sulle spese di post-produzione, digitale ed effetti visivi di produzione in Australia, a prescindere da dove è stato girato il progetto.

Criteri di eleggibilità

Per quanto riguarda l'*Offset Producer* le caratteristiche principali di eleggibilità sono: l'oggetto, il luogo dove è girato il film, la nazionalità e la residenza del cast e le spese sostenute.

Per l'*Offset location* e l'*Offset PDV* sono ammesse le società residenti in Australia o che abbiano una sede stabile nel paese che producano lungometraggi, miniserie e serie tv.

Per visionare lo studio completo il link è:

<http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/693/67//la-via-italiana-al-tax-credit-e-al-tax-shelter>

PAGINA BIANCA

Le fondazioni Lirico-Sinfoniche e le attività musicali

Indice

- Il Fondo Unico per lo spettacolo
 - Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le Fondazioni lirico-sinfoniche
 - Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le attività musicali
- Il sostegno statale per le fondazioni lirico-sinfoniche
- Il 2010 in dettaglio per le attività musicali
 - Teatri di tradizione
 - Istituzioni Concertistiche-Orchestrale (ICO)
 - Analisi gestionale delle Istituzioni Concertistico Orchestrale
 - Attività liriche ordinarie
 - Attività concertistiche e corali
 - Rassegne e festival
 - Concorsi di composizione ed esecuzione musicale
 - Corsi di perfezionamento professionale
 - Attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale
 - Complessi bandistici
 - Progetti speciali e iniziative dell'Amministrazione
 - Le Formazioni strumentali giovanili

Indice dei grafici

- Grafico 1. Evoluzione del Fondo Unico per lo Spettacolo per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, anni 2006-2010
- Grafico 2. Evoluzione del Fus e dei fondi extra-Fus per le attività musicali, anni 2006-2010
- Grafico 3. Distribuzione regionale dei finanziamenti alle attività musicali, anno 2010
- Grafico 4. Distribuzione percentuale dei fondi alle attività musicali per macro area territoriale, anno 2010
- Grafico 5. Distribuzione regionale dei contributi ai teatri di tradizione, anno 2010
- Grafico 6. Distribuzione regionale dei contributi alle ICO, anno 2010
- Grafico 7. Distribuzione dei contributi alle ICO, anno 2009
- Grafico 8. Distribuzione dei contributi alle attività liriche ordinarie, anno 2010
- Grafico 9. Distribuzione regionale dei contributi alle attività liriche ordinarie, anno 2010
- Grafico 10. Distribuzione regionale dei contributi alle attività concertistiche e corali, anno 2010
- Grafico 11. Distribuzione regionale dei contributi per rassegne e festival, anno 2010
- Grafico 12. Distribuzione regionale dei contributi per i concorsi di musica, anno 2010
- Grafico 13. Distribuzione regionale dei contributi agli organismi di perfezionamento professionale, anno 2010
- Grafico 14. Distribuzione regionale dei contributi agli organismi di promozione, anno 2010
- Grafico 15. Distribuzione percentuale della quota FUS per gli enti di promozione 2010
- Grafico 16. Andamento degli stanziamenti agli enti di promozione, anni 2002-2010
- Grafico 17. Distribuzione regionale dei contributi ai complessi bandistici, anno 2010

Indice delle tabelle

- Tabella 1. Quadro riassuntivo dei parametri di assegnazione contributi
- Tabella 2. Punteggi attribuiti alla produzione
- Tabella 1. Criteri per la determinazione della base quantitativa dei contributi per la musica, anno 2010
- Tabella 2. Criteri per la determinazione della base qualitativa dei contributi per la musica, anno 2010

- Tabella 3. Quadro riassuntivo dei criteri di assegnazione dei contributi per la musica
- Tabella 4. Beneficiari, contributi e variazione % (2009-2010) delle fondazioni liriche
- Tabella 5. Istanze di contributo pervenute, accolte e respinte nel 2010
- Tabella 6. Forma giuridica dei beneficiari dei contributi 2010
- Tabella 7. Beneficiari, contributi e contributo medio per settore di attività, anni 2009-2010 (v.a. e var. %)
- Tabella 8. Distribuzione dei fondi per le attività musicali per regione e per settore, anno 2010
- Tabella 9. Distribuzione dei contributi per le istituzioni Concertistiche orchestrali, anno 2009
- Tabella 10. Distribuzione dei contributi, incassi, numero recite e costo del personale per le ICO, anno 2009
- Tabella 11. Tipologie di contratto per il personale delle ICO, anno 2009
- Tabella 12. Contributi per gli enti di promozione, anni 2009-2010
- Tabella 13. Progetti speciali, anno 2010

Il Fondo Unico per lo spettacolo

Il **Decreto Ministeriale 4 marzo 2010** ha stabilito le varie quote destinate ai settori dello spettacolo fissando le aliquote di riparto del "Fondo Unico per Spettacolo":

- Per le Attività musicali la percentuale è stata fissata al *13,7416* per un totale di euro 56.299.712,68;
- Per le Fondazioni liriche la percentuale è stata fissata al *47,5* per un totale di euro 194.608.804,83;

Questi stanziamenti hanno subito però una riduzione durante il 2010 con il **Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78** "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che all'articolo 7 comma 24 fa riferimento proprio al mondo dello spettacolo.

Il totale definitivo stanziato per il 2010 è di:

- ❖ **55.167.665,64** milioni di euro per le "Attività musicali";
- ❖ **190.394.612,48** milioni di euro per le "Fondazioni liriche".

Nelle pagine che seguono sono analizzate, nel dettaglio ed in forma aggregata, le singole attività finanziate in ambito musicale:

- > nella prima parte sono esposti i criteri di finanziamento al settore definiti dalle leggi in vigore e dai regolamenti attuativi;
- > nella seconda parte sono analizzati i finanziamenti e il numero dei beneficiari per singolo settore ed in scala regionale.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche vengono analizzate in un paragrafo distinto.

Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le Fondazioni lirico-sinfoniche

La normativa di riferimento per l'assegnazione dei contributi alle Fondazioni lirico-sinfoniche è il **Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007**: "*Criteri generali e percentuali di ripartizione quote Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche*", che nel 2010 compie il suo terzo anno di applicazione.

Il D.M. sopra citato opera in ottemperanza alle linee guida dettate dalla **legge n. 800 del 14 agosto 1967**, che attribuisce all'attività lirica e concertistica il compito di "*favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale*".

Le principali novità normative relative al settore delle Fondazioni liriche per il 2010 sono state introdotte dalla **Legge 29 giugno, n. 100** (legge di conversione del decreto legge n.64 del 30 aprile 2010) che modifica l'assetto organizzativo e gestionale delle stesse, in particolare:

- **Articolo 1:** fa riferimento al riordino delle strutture attraverso la "*razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento*". Viene richiesta quindi una riorganizzazione delle strutture anche attraverso l'individuazione di figure manageriali che possano migliorare la gestione delle strutture e una generale ottimizzazione degli investimenti statali;
- **Articolo 2:** modifica il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico;
- **Articolo 3:** si rivolge al personale dipendente delle fondazioni, che potrà svolgere attività autonome solo nei limiti previsti dal nuovo contratto nazionale e mantenendo, comunque, un rapporto di esclusività con il teatro.

Questo tipo di riordino ha creato forti malumori all'interno dei lavoratori del settore lirico-sinfonico, che si sono attivati con scioperi e manifestazioni.

La Regione Toscana ha eccepito la legittimità costituzionale della legge in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione interpellando la Corte Costituzionale, che con la **sentenza n. 153 del 2011** ha dichiarato la piena legittimità del provvedimento varato dal Parlamento rigettando il ricorso.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi alle fondazioni liriche il D.M. 29 ottobre 2007 decreta all'**articolo 1** i criteri generali e le percentuali di ripartizione: scompare il così detto "parametro storico"¹; e vengono invece valorizzati i parametri legati alla gestione, alla produzione ed alla qualità (vedi tabella 1).

¹ Il "parametro storico" prevedeva l'erogazione di una significativa quota di fondi in base ai contributi ricevuti in passato

Tabella 1. Quadro riassuntivo dei parametri di assegnazione contribuiti

Tipo	Descrizione	%
Parametro della gestione	La quota è determinata in considerazione dei costi di produzione connessi agli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. All'interno di questa percentuale sono calcolate 2 sub quote pari al 2% finalizzate a premiare gli interventi di riduzione delle spese	65%
parametro della produzione	La quota viene erogata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna Fondazione nell'anno di pertinenza, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione	25%
parametro della qualità	La quota è determinata in considerazione della qualità artistica dei programmi	10%

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

L'**articolo 2** definisce "gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione" (comma 1). Il sistema dei punteggi è riassunto nella tabella seguente.

Tabella 2. Punteggi attribuiti alla produzione

Produzione per generi		punti
Lirica (almeno 45 professori d'orchestra)	oltre i 150 elementi in scena ed in buca	11
	oltre i 100 elementi in scena ed in buca	10
	fino a 100 elementi in scena ed in buca	6,5
Balletto	con orchestra	4
	con orchestra e proprio corpo di ballo o di altra fondazione	4+1
	con orchestra e numero di tescicorei non inferiore a 45	5,5
	con orchestra con proprio corpo di ballo o di altra fondazione e numero di tescicorei non inferiore a 45	5,5+1
	con base registrata	2
	con base registrata con proprio corpo di ballo o di altra fondazione	2+1
Concerto	sinfonico corale	2,5
	sinfonico	2
Opera lirica	in forma di concerto con oltre 100 elementi	5
	in forma di concerto fino a 100 elementi	3,25
	in forma di semiscenica con oltre 100 elementi	5
	in forma semiscenica fino a 100 elementi	3,25

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Per l'attività concertistica della "Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50%. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà"(comma 2).

Il comma 3 stabilisce per la ripartizione afferente l'anno 2010, gli indicatori di rilevazione per la produzione sono integrati per il genere lirica di 11 punti con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale e per il genere balletto di 5,5 punti con orchestra e numero di tescicorei non inferiore a 45.

Il comma 4 ammette la possibilità, per non più del 20% di ciascun genere, di svolgere spettacoli presso altri organismi ospitanti.

L'**articolo 3** fa riferimento alla ripartizione delle quote in riferimento ai parametri espressi dall'articolo 1. Al comma 5 si parla degli elementi qualitativi dell'attività proposta, viene valutato per ogni fondazione:

- o la validità del progetto artistico e la varietà della produzione dei titoli offerti;
- o l'inserimento nei programmi di opere di compositori nazionali;
- o la realizzazione di coproduzioni con enti operanti nel settore;

- incentivazione della produzione musicale nazionale, con particolare attenzione per la committenza di nuove opere e al loro allestimento in prima assoluta;
- incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti, lavoratori, famiglie, giovani e disabili;
- spazio riservato alla musica ed al repertorio contemporaneo, all'innovazione del linguaggio;
- numero di prove programmate;
- allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;
- attività collaterali come quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;
- adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, anche in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.

L'**articolo 4** prevede la partecipazione finanziaria dei privati, tale presenza è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori. In virtù del contributo privato a favore delle fondazioni si effettua una riduzione nella misura del 5% delle somme ottenute *"quale apporto al patrimonio e contributi alla gestione"*(comma 1).

L'**articolo 5** definisce il procedimento di erogazione del contributo. Al comma 1 *"le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni"*.

Le fondazioni devono inviare entro il 1° novembre dell'anno precedente al finanziamento i programmi analitici dell'attività, questa mancanza provoca la decadenza del contributo (comma 2).

La sovvenzione viene assegnata in due rate, salvo diverse disposizioni di legge, la prima entro il 28 febbraio, pari all'80% della quota; la seconda entro il 31 ottobre, pari al 20% (comma 3).

Al comma 4 si specifica che la prima rata viene versata solo dopo la *"presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente"*. Le fondazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del finanziamento presentano il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione analitica su quanto svolto.

Scheda normativa per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche**Sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 18 aprile 2011**

Giudizio in tema di spettacolo e attività culturali

Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Criteri generali e percentuali di ripartizione quote Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2006

Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

Legge 1 Marzo 2005 n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 30 Dicembre 2004 n. 314 recante proroga dei termini

Decreto legge 18 febbraio 2003 n. 24

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle Attività dello Spettacolo, convertito in Legge 17 aprile 2003 n. 82

Decreto Ministeriale 19 settembre 2002 n. 241

Modifiche al decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Decreto Legge del 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche", convertito con Legge 26 gennaio 2001 n. 61

Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 Novembre 2000

Giudizio di legittimità del decreto legislativo 23 aprile 1998

Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Legge 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli Enti Lirici e delle attività musicali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche

Normativa vigente e criteri di assegnazione dei contributi per le attività musicali

La normativa di riferimento dell'anno 2010 per le attività musicali è il **Decreto Ministeriale 9 novembre 2007** recante "*Criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*" che compie il suo terzo anno di applicazione.

Il Decreto sopra citato opera in ottemperanza alle linee guida dettate dalla **legge n. 800 del 14 agosto 1967**, normativa di base per il settore musicale emanata per riordinare il comparto e per disciplinare i criteri di assegnazione dei contributi.

Le principali novità introdotte durante l'anno 2010, che andranno a modificare la normativa nel 2011, sono legate al **Decreto Ministeriale 3 agosto 2010** "*Modifica dei decreti recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributo in favore delle attività dello spettacolo dal vivo*" che all' **articolo 1**, "*Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali*", riforma in alcuni punti la normativa di riferimento del settore musicale:

- **Comma 1:** Il termine di presentazione delle domande, indicato all'art. 4 comma 5 del D.M. 9 novembre 2007, viene spostato dal "*31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo*" al "*31 gennaio dell'anno per il quale si richiede il contributo*";
- **Comma 2:** in riferimento all'attività di valutazione qualitativa delle Regioni, il comma 7 dell'art. 4 del D.M. 9 novembre 2007 viene sostituito dal seguente: "*Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse*";
- **Comma 3:** modifica del termine espresso dal comma 4 dell'art. 5 del D.M. 9 novembre 2007, entro il quale le Regioni devono esprimere il loro parere che passa dal "*31 gennaio*" al "*entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate*";
- **Comma 4:** sempre in riferimento alla valutazione qualitativa viene sostituito il comma 9 dell'art. 5 del D.M. 9 novembre 2007 con il seguente: "*La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerava la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa*".

Come detto sopra la normativa di base del settore musicale è regolata dal D.M. 9 novembre 2007, tale strumento è suddiviso in 21 articoli:

- a) nella prima parte (articoli 1 a 7) si fa riferimento ai criteri qualitativi e quantitativi per accedere al finanziamento, i termini di presentazione della domanda e la decadenza del contributo;
- b) nella parte centrale (articoli 8 a 19) vengono elencati i vari sottosettori che compongono le attività musicali e le caratteristiche attraverso le quali i soggetti possono accedere al contributo statale;
- c) nella parte finale (articoli 20 e 21) sono descritte le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto.

L'**articolo 1** fa riferimento alla transitorietà del decreto: "*in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, 3° comma*".

L'**articolo 2** determina che il Ministero finanzia i soggetti che svolgono attività musicali, come previsto dalla Legge n. 800 del 1967, tramite lo stanziamento destinato alle attività musicali previsto dal Fondo Unico per lo Spettacolo² (comma 1).

L'articolo prosegue (comma 2) con l'elenco delle attività musicali che possono essere finanziate: *lirica, concertistiche, corali, festival e rassegna, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attività di promozione, i complessi bandistici e le attività all'estero*.

Al comma 3 vengono elencati gli obiettivi che il Ministero intende perseguire:

- a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, innovazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali con particolare attenzione alla contemporaneità;
- b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- c) favorire il riequilibrio territoriale tra le regioni e le province autonome;
- d) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo;
- h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità tra organismi qualificati nazionali ed esteri.

Infine viene definito (comma 4) che il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo determina le quote da destinare ai singoli sottosettori che compongono le attività musicali.

L'**articolo 3** stabilisce i "*criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo*", ed nello specifico (comma 1), "*Il contributo è*

² istituito tramite la Legge n. 163 del 30 aprile 1985

determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'articolo 5".

Il contributo statale non può superare il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario (comma 2).

Per la determinazione della base quantitativa (comma 3) vengono presi in considerazione determinati costi in relazione alle diverse attività:

- a) per l'attività lirica vengono presi i costi previdenziali ed assistenziali che la struttura musicale o soggetti terzi *"prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato"*;
- b) per le istituzioni concertistiche-corali, i costi previdenziali ed assistenziali come sopra (lettera a);
- c) per le attività concertistica e corale, vengono presi in considerazione i compensi dei soggetti musicali ospitati, i costi previdenziali e assistenziali come sopra (lettera a), per le attività corali dove non sono previsti compensi sono considerati i costi di viaggio e soggiorno;
- d) per i festival e le rassegne, gli oneri previdenziali e assistenziali come sopra (lettera a), i compensi dei soggetti musicali ospitati e della pubblicità³;
- e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale vengono considerati i costi della giuria ed i docenti;
- f) per le attività promozionali della musica e per gli enti di promozione vengono considerati i costi delle spese artistiche ed escluse le spese generali;
- g) per i progetti speciali i costi artistici ed organizzativi;
- h) per le attività all'estero i costi dei viaggi e trasporti.

Il Direttore generale stabilisce ogni anno le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo tenuto conto delle risorse disponibili e della quantità di domande pervenute (comma 4)⁴. Per quanto riguarda la valutazione dei programmi di attività vengono considerate le coproduzioni (apporti artistici e finanziari) tra soggetti nazionali e tra soggetti appartenenti ai paesi dell'Unione Europea. La coproduzione deve essere specificata da un accordo formale tra le parti e devono essere indicati i singoli apporti finanziari. La manifestazione coprodotta deve essere realizzata un numero di volte almeno uguale a degli organismi coproduttori (comma 5).

Il contributo viene assegnato per le rappresentazioni dove qualsiasi persona può accedere tramite l'acquisto di un biglietto. E' ammesso l'ingresso gratuito per: le manifestazioni svolte nei luoghi di culto; le manifestazioni, svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10% dell'intera attività; le attività corali ed i concerti d'organo (comma 6).

I costi che eccedono i massimali previsti non vengono corrisposti dall'amministrazione ai beneficiari di contributo, sono esclusi quindi dall'attività

³ Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, vengono considerati i costi riferiti alle spese di viaggio e soggiorno.

⁴ Decreto del Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo del 14 aprile 2010

annuale quegli spettacoli a cui si riferiscono i costi eccedenti. Per ogni violazione è previsto un decurtamento dello 0,5% del contributo assegnato (comma 7).

L'Amministrazione, con il coordinamento della Commissione, può attribuire un contributo a titolo diverso da quello richiesto qualora le caratteristiche soggettive del richiedente e l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificate (comma 8).

Tabella 1. Criteri per la determinazione della base quantitativa dei contributi per la musica, anno 2010

Sotto-settore	Costi valutabili	Percentuali e massimali di incidenza dei costi
Teatri di tradizione, Lirica ordinaria, ICO	Oneri sociali	- 100% fino ad un massimale di € 600.000 - 40% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.100.000 - 20% ulteriore per la parte eccedente
	Oneri sociali	- 60% fino ad un massimale di € 200.000 - 30% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 500.000
Attività concertistica e corale	Compensi fissi o a percentuale	- 40% fino ad un massimale di € 250.000 - 30% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 700.000
	Per le attività corali o di musica popolare per le quali non siano previsti compensi, saranno presi in considerazione i costi relativi a viaggi e soggiorni nella misura del 60%	
Festival e rassegne	Oneri sociali	- 100% fino ad un massimale di € 200.000 - 25% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 500.000
	Compensi fissi o a percentuale	40%
	Pubblicità	25%
Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, saranno presi in considerazione i costi relativi a viaggi e soggiorni nella misura del 100%		
Corsi	Costi per i docenti comprensivi dei rimborsi spesa per i viaggi e soggiorni	70%
Concorsi	Costi per la giuria, comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorno	120%
	Premi in denaro a diretto carico dell'Ente da assegnare ai primi 3 classificati fino ad un massimo di € 5.000	100%
Enti di Promozione	Costi concernenti le spese artistiche in considerazione della peculiarità degli enti di prom. e della loro funzione e attività	50%
Progetti speciali	Spese artistiche ed organizzative	50%
Promozione	Costi concernenti le spese artistiche	30%
Attività all'estero	Viaggi e trasporti	1/3
Complessi bandistici	Il contributo è quantificato in una quota forfetaria, tenuto conto delle spese di impianto e funzionamento, comunque non superiore al deficit esposto in bilancio	
Form. Strumentali giovanili	Il contributo è assegnato ed erogato secondo le modalità di cui l'art. 18 del Decreto Ministeriale 9 nov. 2007	

Fonte: Decreto Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo 14 aprile 2010

L'**articolo 4** definisce le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e la determinazione del contributo.

la domanda deve essere presentata alla Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo al servizio attività liriche e musicali sia tramite la modulistica *on-line* sia in

formato cartaceo in attesa dell'introduzione della firma digitale (comma 1). Deve essere presentata:

- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo;
- il progetto artistico e il preventivo finanziario (redatti secondo il modello predisposto);
- dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività artistica;
- dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe;
- infine deve essere indicata la Regione dove si svolge l'attività prevalente del soggetto.

"Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore musicale, ad eccezione delle attività ordinarie promosse da enti territoriali ed istituzioni ed enti pubblici" (comma 2).

Per i soggetti già finanziati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere istruita a condizione che venga presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo all'anno antecedente quello della richiesta (comma 3).

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre⁵ dell'anno antecedente il periodo per il quale si richiede il contributo, mentre entro il 31 gennaio seguente è possibile integrare la domanda relativamente al programma artistico presentato (comma 5). Per le richieste relative all'anno 2011 il termine è stato spostato al 31 gennaio (D.M. 3 agosto 2010).

La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo provvede a trasmettere alle Regioni, in formato elettronico, le domande pervenute entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse (tale meccanismo è stato modificato con il D.M. 3 agosto 2010 per il 2011). Le Regioni, da parte loro, trasmettono annualmente all'Amministrazione gli elenchi dei soggetti finanziati dalle stesse e dagli enti locali, indicando la tipologia dell'attività sostenuta e l'importo erogato (comma 7 e 8).

L'**articolo 5** stabilisce che la valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione (comma 1), quest'ultima utilizza come parametri decisionali: la qualità artistica del progetto e il parere delle Regioni sulla coerenza tra il progetto e le linee politiche della stessa (comma 2).

Per quanto riguarda la valutazione artistica, comma 3, si prende in considerazione:

- a) la direzione artistica;
- b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale ed amministrativa dell'organizzazione, nonché la continuità del nucleo artistico;
- c) committenza di nuove opere;
- d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con riferimento a quello italiano e dei paesi dell'Unione europea;
- e) esecuzione di opere non rappresentate da oltre 30 anni;
- f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;

⁵ Per le attività all'Estero e per i Progetti Speciali il termine è il 31 dicembre

- g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali, tenendo in particolare considerazione il ruolo del capo fila;
- h) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
- i) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;
- j) adeguatezza del numero di prove programmate;
- k) l'impiego di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- l) previsione di corsi di formazione finalizzati alla promozione dell'attività di giovani direttori, professori e cantanti lirici.

Il parere di coerenza con le attività istituzionali è espresso dalla Regione in cui, il soggetto richiedente, svolge prevalentemente le proprie cose. Se le attività sono svolte in più regioni, il parere è espresso dalla Regione dove ha sede l'ente (comma 4).

La Commissione tiene conto, relativamente ai tre anni precedenti, dell'andamento degli spettatori paganti; degli incassi (in riferimento al contesto sociale ed economico); della capacità di reperire risorse (comma 5).

Per i concorsi di composizione ed esecuzione musicale e per i corsi di perfezionamento professionale si tiene conto di quelli che hanno contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti (comma 6).

Per l'attività promozionale della musica e degli enti di promozione musicale si tiene conto degli obiettivi divulgativi e della capacità di coinvolgere un vasto pubblico (comma 7).

Per l'attività all'estero, partendo dall'attività artistica e dalla capacità di rappresentare la cultura italiana nel mondo, si prende in considerazione: l'apporto finanziario del paese ospitante; la località e la struttura ospitante; la rappresentazione di opere di artisti italiani. Il contributo non può superare le spese di viaggio e trasporto richieste nel preventivo (comma 8).

L'articolo 6 si occupa dell'erogazione del contributo, l'Amministrazione relativamente a progetti finanziari di particolare rilevanza, può concedere una diminuzione dell'attività prevista al fine di contenere i costi della stessa, fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore (comma 1). La Direzione generale può erogare acconti (comma 2).

In seguito, i beneficiari per ricevere il saldo finale, devono presentare una dichiarazione (comma 3), con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:

- a) rendiconto finanziario relativo all'attività sovvenzionata;
- b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;
- c) il numero delle prove per ciascun spettacolo;
- d) il personale stabilmente impiegato;
- e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attività liriche, le dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata.